



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

C.C. n.ro 17 del 16 Aprile 2009

OGGETTO: DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE STRADE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI "NUOVO CODICE DELLA STRADA". CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E APPROVAZIONE DEFINITIVA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilanove addì 16 del mese di Aprile, alle ore 20:30 in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale con **seduta pubblica di prima convocazione**;

Sono intervenuti i signori Consiglieri:

	Presenti		Presenti
MASOTTI LORETTA	SI	SANMARCHI ERMANNO	SI
GORI ALDO	SI	D'AOUINO PAOLO	SI
COCCHI GIANFRANCO	SI	GRONDONA STEFANO	SI
LELLI LUCA	SI	CAMOLETTI GIORGIO LORENZO	SI
NERI CRISTINA	SI	BROCCOLI MAURO	SI
SERRA GIULIANO	NO	FRACCA BARBARA	NO
PRENCIPE GIUSEPPE	SI	CUPPINI GIOVANNI	SI
CAPPELLI MANUELA	SI	GARAGNANI CLAUDIO	SI
CANETI LORIS	SI	CALOGIURI FRANCESCO	SI
CAVINA MARIKA	SI	FRACCA GUGLIELMO	SI
CERE' GABRIELE	NO		

Così presenti n. 18 su 21 Consiglieri assegnati e in carica.

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale Dr.ssa BOSCHI VALERIA

La **Sig.ra MASOTTI LORETTA** nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- FRACCA GUGLIELMO
- CAMOLETTI GIORGIO LORENZO
- CAVINA MARIKA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 16 APRILE 2009.

OGGETTO: DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE STRADE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI "NUOVO CODICE DELLA STRADA". CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E APPROVAZIONE DEFINITIVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con propria precedente deliberazione nr. 71 del 27/11/2008, esecutiva, si è provveduto ad adottare gli atti finalizzati alla nuova definizione e classificazione delle strade ai sensi del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada) per riorganizzare il demanio stradale pubblico e privato ai fini identificativi, ricognitori e manutentivi;

DATO ATTO:

- che gli atti relativi alla adozione della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 71/2008 sono stati depositati presso la segreteria del settore LL.PP. per la durata di 15 giorni naturali e consecutivi dal 13/01/2009 al 28/01/2009;
- dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblicato sul sito web del Comune dal 13/01/2009 al 27/02/2009;
- dell'avvenuto deposito è stata inoltre data notizia mediante la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di apposito avviso (protocollo generale nr. 926 del 13/01/2009);
- che è stata anche data specifica comunicazione ai cittadini residenti nelle vie che in vari modi erano interessate dalle principali variazioni di classificazione (allegato B della delibera);
- che a seguito della pubblicazione del precitato avviso ai sensi del punto 8) del dispositivo del precitato atto, nei termini fissati del 27/02/2009 sono pervenute le seguenti osservazioni:
 - a. **Difensore civico** (nota in atti ed acquisita al protocollo generale nr. 16 del 02/01/2009) **per conto del Sig. Piero Nanni**, Via del Broaldo n. 6/a Mercatale che chiede di conoscere in merito alla manutenzione della Via del Broaldo, nel tratto che viene riclassificato da strada Comunale a strada privata:
 1. in quali termini l'ente proprietario dell'area di sedime contribuirà ai costi di manutenzione ordinaria;
 2. se sarà o meno costituito un consorzio obbligatorio ai sensi del combinato disposto D.Lvo 267/2000 e D.Lvo 1446/1918;
 3. se il divieto di passaggio a soggetti terzi verrà regolato o meno con l'apposizione di apposita segnaletica;
 - b. **Elena Passeri, Giorgio Passeri, Anna Maria de Dominicis** (nota in atti ed acquisita al protocollo generale nr. 6606 del 26/02/2009) i quali, in merito alla riclassificazione della Via del Palazzo da Strada Comunale a Strada privata, rilevano che la stessa si trova in stato di assenza di manutenzione tale da rendere urgente e molto onerosa la successiva manutenzione per gli utilizzatori. Ritengono quindi inopportuna la scelta dell'Amministrazione;
 - c. **Sangiorgi Nadir** Via del Broaldo n. 6 Mercatale (note in atti ed acquisite al protocollo generale nr. 20 del 02/01/2009 e nr. 5639 del 17/02/2009) il quale, in merito alla classificazione del tracciato alternativo della Via del Broaldo (modificato oltre 20 anni fa quando il tratto originario che con un'ampia ansa costeggiava a sud il gruppo di abitazione della citata Località Chiusolo di sopra, fu in parte cancellato da un consistente movimento franoso e fu sostituito da un nuovo tratto che a nord ovest della stessa località si congiunge nuovamente al tracciato originario della Via) rileva che il tracciato alternativo fu realizzato a

sue spese su proprietà fondiaria Marocchi con diritto di esclusiva d'uso. Eventuali altri utilizzatori dovranno farsi carico delle spese di manutenzioni e contribuire agli oneri di realizzazione passati da destinatari all'allargamento della strada;

- d. **Penna Roberto e altri** (nota in atti ed acquisita al protocollo generale nr. 6629 del 26/02/2009) i quali, in merito alla modifica di classificazione della via dell'Ambiente, nel tratto che va dalla rotonda “Vittime strage 2 agosto” alla fine della strada (depuratore), da vicinale pubblica a privata rilevano che la stessa è carente di manutenzione per quanto riguarda il piano asfaltato, i fossi per il deflusso delle acque, ripristino della segnaletica orizzontale e l'apposizione di apposita segnaletica che rilevi lo status di “privata” della strada, chiedendo ad Hera ed al Comune (proprietario del depuratore) di intervenire;
- con determinazione nr. 199 del 24/03/2009 è stato incaricato lo Studio Legale Associato Amministrativo e Civile Avv. Giovanni DELUCCA, Avv. Alessandro MARELLI, Avv. Gian Luigi MONTI e Avv. Arconovaldo BONACORSI, di Bologna, nella persona dell'Avv. Gian Luigi Monti, per consulenza e assistenza in merito alle osservazioni pervenute dai cittadini, e che lo studio ha reso la consulenza richiesta in data 27/03/2009, con nota in atti ed acquisita al protocollo generale nr. 10220;

RITENUTO, pertanto, con il conforto del parere legale sopracitato, di rispondere alle osservazioni pervenute nel senso indicato nel dispositivo del presente atto, ribadendo comunque le scelte di classificazione della viabilità effettuate con la precedente deliberazione n. 71/2008 che rispondono all'obiettivo di razionalizzazione della rete viaria comunale (in aderenza al dettato normativo del Codice della Strada) e all'interesse generale e pubblicistico dell'Amministrazione.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il Settore Urbanistica ed Edilizia privata del Comune con nota in atti ed acquisita al protocollo generale nr. 7463 del 04/03/2009, a seguito di verifiche effettuate per la redazione del RUE-PSC, ha rilevato che sono emerse porzioni di viabilità di recente costruzione a seguito di interventi di lottizzazione in via di completamento, non inserite nelle indicazioni del nuovo stradario comunale, rendendo quindi necessario variare ed integrare la morfologia della rete stradale deliberata con la citata delibera del Consiglio Comunale nr. 71/2008, come segue:
 1. inserimento di una nuova rotonda, da denominare, nel comparto urbanistico C.1.8. (incrocio via San Cristoforo – via Galvani);
 2. inserimento di due tratti di viabilità interna alla via Nardi di cui una a est del Centro Commerciale per accedere ad un nuovo parcheggio pubblico, una a sud di disimpegno degli edifici nel complesso dello studentato;
 3. eliminare un tratto di via A. Moro nella porzione interna verso l'asilo Nido “Fresu” trattandosi di un percorso ciclo – pedonale;
- da controlli svolti d'ufficio è emerso che non sono stati censiti due tratti interni comunali della via Idice (strada Provinciale) così identificati:
 - accesso in località Noce (centro abitato) ad alcune residenze e al percorso ciclo – pedonale che corre lungo il fiume Idice identificato catastalmente come “via del Gobbo”;
 - accesso in località “Fornace – Cavaliera” ad un parcheggio pubblico e piccola area di verde pubblico, nonché antico passaggio verso il fiume, costituenti opere di urbanizzazione conseguenti ad un intervento urbanistico attuato in quella località;
- in forza di una convenzione connessa all'attività estrattiva della “Cava Ragazza” in località San Pietro, approvata con deliberazione della Giunta Comunale nr. 65 del 4/05/2004, l'impresa Degli Esposti Castori si è assunta tra le altre obbligazioni (art. 9 bis) quella di sistemare al bianco la Via della Quercia nel tratto tra la Cava e la località “Maizano” nonché di realizzare il nuovo tratto della Via degli Ulivi da Via della Quercia alla Cà Ulivi, allo

scopo di ripristinare un collegamento tra la Via Tolara di Sopra e Via della Quercia (ora interrotto per impraticabilità di un tratto dell'attuale strada comunale) attuando una delle previsioni contenute nella presente revisione generale dello stradario comunale. L'impresa nell'effettuare i rilievi e i saggi per realizzare questo nuovo tratto stradale, ha rilevato che il tragitto previsto dal progetto intacca pericolosamente un'alta scarpata collinare con rischio di instabilità del versante e di avere continui dilavamenti sulla strada del terreno sovrastante, a meno di non realizzare costose opere di sostegno (gabbionate, terre armate o simili) non previste; dai riscontri effettuati dal nostro ufficio questi problemi sono emersi in tutta la loro gravità evidenziando che la realizzazione della strada come da progetto, comporterebbe oneri non compresi nelle quote coperte dalla convenzione e soprattutto alti costi futuri di manutenzione, superiori a quelli connessi al ripristino dell'attuale tracciato da dismettere;

Si è pertanto prospettata con l'impresa Castori una soluzione alternativa così strutturata:

1. eliminare l'intervento sul tratto della nuova Via degli Ulivi e recuperare le risorse che si rendono disponibili per consolidare Via della Quercia, con rettifica del tracciato e bitumare in macadam la sede stradale ora al bianco, nel tratto di maggiore pendenza;
2. eseguire opere di consolidamento, drenaggi e fossi per ripristinare il tratto impraticabile della ex Via della Quercia con pavimentazione finale in macadam per mantenere in futuro la transitabilità con accettabili oneri di manutenzione;

di conseguenza si rende opportuno modificare la previsione assunta in sede di adozione del nuovo stradario rettificando, contestualmente all'atto di risposta alle osservazioni pervenute, il tracciato della nuova Via degli Ulivi, riportandola nel tratto finale lungo la sede attuale già di proprietà comunale;

DATO ATTO CHE in conseguenza delle modifiche proposte d'ufficio e delle osservazioni accolte, è necessario modificare gli allegati al precedente atto per il recepimento delle variazioni e integrazioni proposte per adattare e completare il provvedimento adottato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale nr. 71/2008 ed in particolare il prospetto allegato "C" riportante l'elenco generale delle strade riclassificate e la loro suddivisione secondo la classificazione Amministrativa assegnata ad ognuna, nonché di conseguenza aggiornare la cartografia generale allegata al medesimo atto;

DATO ATTO infine che, la Seconda Commissione Consiliare "Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, Attività produttive, Polizia Municipale" ha esaminato senza osservazioni gli atti relativi all'oggetto;

VISTI:

- il prospetto **allegato "C"** riportante l'elenco delle generale delle strade riclassificate e la suddivisione delle strade secondo la loro classificazione Amministrativa approvata con la deliberazione consiliare n. 71 del 27/11/2008, modificato ed integrato con le variazioni riportate in premessa;
- la nuova cartografia generale aggiornata che identifica l'intera rete stradale presente nel Comune;
- gli artt. 2 e 3 Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 1 della legge Regionale n. 35/1994;

ACQUISITO il parere della 2° Commissione Consiliare "Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, Attività Produttive, Polizia Municipale" nella seduta del 4/4/09, depositato in atti;

UDITA la relazione dell'Assessore ai Lavori Pubblici/Ambiente – Aldo Gori - il quale illustra

la proposta in oggetto premettendo che con deliberazione consiliare nr. 71 del 27/11/2008 furono adottati gli atti finalizzati alla nuova definizione e classificazione delle strade ai sensi del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada) per riorganizzare il demanio stradale pubblico e privato ai fini identificativi, ricognitori e manutentivi. Questa proposta, invece, attiene alle controdeduzioni alle osservazioni presentate e approvazione definitiva della proposta. Procede ad illustrarle nel dettaglio;

UDITO l'intervento del Consigliere Garagnani (capogruppo di "Uniti per Ozzano"), il quale si complimenta con l'Assessore Gori per la sua precisa relazione;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

PRESENTI nr. 18, votanti nr. 18, con nr. 18 voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. per le considerazioni espresse in premessa di controdedurre alle riserve dei privati richiamati in premessa come segue:
 - a. **Difensore civico (nota in atti ed acquisita al protocollo generale nr. 16 del 02/01/2009) per conto del Sig. Piero Nanni:**

Si premette che la Via del Broaldo è da anni dismessa di fatto nel tratto a monte della località "Chiusolo" anche a causa di una frana che in epoca remota ne ha cancellato una porzione dalla medesima località fino a "Cà Famarina", oltre la quale prosegue come tratturo montano lungo l'antico tracciato perdendosi in direzione ovest fino al confine con il Comune di San Lazzaro per dare accesso ai fondi esistenti. Il tratto di percorso franato è stato sostituito da un tracciato che corre sulla proprietà di un soggetto che lo utilizza per fini di coltivazione del proprio fondo e lo ha messo a disposizione dei terzi che risiedono più a monte; inoltre una prima porzione di questa strada è stata sistemata da uno degli utilizzatori circa 30 anni fa (vedi osservazione "C" qui di seguito). Su questo tratto, secondo una consolidata giurisprudenza, si è trasferito l'interesse pubblicistico preesistente sul tratto franato. Pertanto l'Amministrazione Comunale con la deliberazione Consiliare nr. 71 ha inteso effettuare una espressa ricognizione del predetto interesse pubblicistico derivante dall'uso ultraventennale del nuovo tratto di strada, determinatosi secondo la sua destinazione ed il suo utilizzo in luogo della strada comunale franata, e ciò sulla base dei noti principi di cui all'art. 1062 c. civ., anche in considerazione dei diritti vantati dai proprietari dei fondi posti a monte del suddetto tracciato.

Contestualmente, preso atto del decadere dei requisiti di interesse pubblico generale della porzione di questa strada che a monte della località "Chiusolo" ha assunto i caratteri di una viabilità podereale non conformi pertanto ai dettami del Codice della Strada per essere classificata come "comunale", ne ha sancito il declassamento a strada privata a servizio dei residenti, pur rimanendo gran parte del sedime, di proprietà comunale. Da questi presupposti discendono le seguenti risposte ai quesiti formulati:

- 1. La manutenzione della strada qui classificata come privata, spetta ai proprietari che la utilizzano, non essendovi più i requisiti di classificazione a comunale previsti dall'art. 2, comma 6, lett. D del Codice della Strada (D.lgs 30,4,92 n° 285); resta al Comune la facoltà di contribuire alle spese di manutenzione in relazione agli eventuali oneri connessi con il mantenimento di un uso pubblico per accessibilità pedonale a fini paesaggistici – naturalistici. In tal senso quando si costituisca da parte degli aventi causa una forma organizzata di gestione della manutenzione può essere prevista la partecipazione del Comune;

- 2. La legislazione vigente non prevede più l'obbligo in capo alla P.A. di costituire un consorzio obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 1446/1918 per la manutenzione di una strada vicinale privata, e ciò in relazione alla diversa regolamentazione delle strade ex vicinali scaturita dal codice della strada (art. 2 comma 7 e 14 comma 4 c. d.s.) stante altresì quanto affermato dalla giurisprudenza sul tema specifico (Cass. Civ. II Sez., 28.1.1986, n. 5272), fermo restando che si è comunque determinato un vincolo giuridico di comunione ex art. 1104 C.C. e pertanto i proprietari sono vicendevolmente obbligati alle spese di manutenzione e sistemazione del bene di uso comune; in ogni ipotesi, questa Amministrazione è comunque disponibile alla attivazione di un procedimento ex art. 11, L. 241/1990, con tutti gli interessati, finalizzato all'emissione di un provvedimento che dia atto della regolamentazione della suddetta strada privata;
- 3. Fermo restando la valutazione discrezionale del Comune di utilizzare la via come sentiero naturalistico, spetterà ai proprietari regolamentare le modalità di accesso veicolare alla strada di loro competenza, non escludendosi il divieto di passaggio a soggetti terzi, salvo ovviamente i titolari di servizi pubblici (vigilanza, guardie forestali, soccorso pubblico, Enti erogatori di pubblici servizi, ecc.);

b. Elena Passeri, Giorgio Passeri, Anna Maria de Dominicis (nota in atti ed acquisita al protocollo generale nr. 6606 del 26/02/2009):

Non essendovi più i requisiti di classificazione a comunale previsti dall'art. 2, comma 6, lett. D del Codice della Strada (D.lgs 30,4,92 n° 285), si respinge l'osservazione nel senso di ribadire il declassamento della Via del Palazzo da Strada Comunale a Strada privata. L'Amministrazione garantisce comunque un livello di manutenzione consono all'attuale uso della strada limitato al ridotto numero di famiglie residenti, verificando l'assenza di situazioni di pericolosità della strada all'atto della sua dismissione formale, con apposito verbale redatto dopo l'esecutività del presente atto e notificato ai proprietari;

c. Sangiorgi Nadir - (note in atti ed acquisita al protocollo generale nr. 20 del 02/01/2009 e n.5639 del 17/02/2009):

Si respinge l'osservazione per la richiesta di mantenere privata ad esclusivo uso, il tratto di strada che va dalla località "Chiusolo" fino alla sua abitazione "Cà Famarina" per le motivazioni espresse nella premessa e al punto 1) della precedente osservazione "a)" acquisita al protocollo generale nr. 16 del 02/01/2009;

Viene respinta l'osservazione per la parte in cui si sollevano eccezioni alla idoneità di questo tratto ad assolvere all'uso degli altri cointeressati, per le motivazioni riportate nelle medesime premesse;

Viene invece condivisa la richiesta di coinvolgere nella manutenzione anche gli altri soggetti interessati mediante un accordo ex art. L. 241/1990, fermo restando che si è comunque determinato un vincolo giuridico di comunione ex art. 1104 C.C. e pertanto i proprietari confinanti sono vicendevolmente obbligati alle spese di manutenzione e sistemazione del bene di uso comune, come ribadito al punto a) precedente. Spetterà poi a tutti gli utilizzatori concordare modalità di gestione, accesso e miglioria della strada medesima, con l'eventuale contributo del Comune laddove ne ricorrano i presupposti;

d. Penna Roberto e altri (nota in atti ed acquisita al protocollo generale nr. 6629 del 26/02/2009) :

Si respinge l'osservazione, confermando che il declassamento da vicinale pubblica a strada privata della via dell'Ambiente, nel tratto che va dalla rotonda "Vittime strage 2 agosto" alla fine della strada (verso la linea ferroviaria) è motivata dal fatto che non vi sono i requisiti di classificazione a comunale previsti dall'art. 2, comma 6, lett. D del Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285); pertanto la manutenzione della strada qui classificata come privata, spetta ai proprietari e a coloro che la utilizzano, compreso quindi il Comune o in sua vece HERA SpA in relazione alla presenza, al momento, dell'impianto di depurazione del Capoluogo (di cui è prevista la dismissione nel prossimo triennio), secondo le motivazioni

- richiamate ai precedenti punti 2) e 3) della precedente osservazione “a)”. Verrà comunque apposta idonea segnaletica che identifichi la natura ed il regime della strada.
2. per le considerazioni espresse nell'allegato in premessa richiamato, di accogliere l'osservazione presentata dal Settore Urbanistica ed Edilizia privata e apportare le modifiche ed integrazioni da questo segnalate;
 3. per le considerazioni espresse in premessa, di accogliere le richieste di modifiche d'ufficio presentata dal Servizio Lavori Pubblici (inerenti Via degli Ulivi e la via Idice in località “Noce” e “Fornace - Cavaliera”);
 4. di modificare conseguentemente il prospetto **allegato “C”** riportante l'elenco delle generale delle strade riclassificate e la suddivisione delle strade secondo la loro classificazione Amministrativa approvato con la deliberazione consiliare n. 71 del 27/11/2008 e modificato ed integrato con le variazioni riportate in premessa e la relativa cartografia aggiornata;
 5. di approvare la Nuova definizione e classificazione strade ai sensi degli artt. 2 e 3 Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 1 della legge Regionale n. 35/1994, con le modifiche ed integrazioni conseguenti alle controdeduzioni e risposte richiamate ai precedenti punti del presente atto,
 6. di dare atto che il Servizio Lavori Pubblici/Manutenzioni provvederà a trasmettere alla Regione Emilia Romagna gli atti per le pubblicazioni e le formalità di legge.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione - palese - che ha riportato la unanimità favorevole dei voti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4' comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MASOTTI LORETTA

Il Segretario Generale
Dr.ssa BOSCHI VALERIA

QUESTA DELIBERAZIONE

viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1' comma - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal _____ al _____ .

Addì,

L'Incaricato delegato

E' divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 - 3° comma - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000);

RIPUBBLICATA dal _____ al _____ ed esecutiva il _____;